

## ***Focus Covid 19***

# **Il sistema bancario e i Finanziamenti Covid 19**

## **Il rinnovo dell'accordo ABI per il credito**

Con deliberazione del 6 marzo, l'ABI e le associazioni rappresentative delle imprese hanno concordato di estendere l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0", già prevista dall'Accordo ABI per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza "COVID-19".

La deliberazione invita al contempo le banche ad assicurare massima tempestività nella risposta, ad accelerare "le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti" e, ove possibile, ad offrire "condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente" dall'Accordo originario per il 2019.

Ogni facilitazione è soggetta a delibera della banca.

La misura si sviluppa nei seguenti termini:

- possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (vedi meglio infra);
- al momento di presentazione della domanda, le imprese richiedenti non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni deteriorate non-performing (ossia sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni);
- le rate possono essere già scadute in tutto o in parte, ma non devono esserlo da più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
- non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni concesse ex lege;
- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, queste devono essere estese in misura corrispondente per il nuovo periodo di ammortamento;
- risposta deve arrivare di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente;
- vi è la possibilità per le banche aderenti di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste.

### **Sospensione**

- la misura della sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);

- ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato;
- ammesse alla sospensione anche le aperture di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso;
- durata massima del periodo di sospensione 12 mesi;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

### **Allungamento**

- applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali;
- il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
- per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni;
- le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima;
- in caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento;
- eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

## **Le speciali facilitazioni di Intesa Sanpaolo Spa**

Intesa sta recapitando alla clientela un'informativa con la quale spiega che, "per dare un aiuto concreto e immediato al nostro sistema produttivo", ha messo a disposizione alcune misure straordinarie.

Si tratta delle seguenti:

- un supporto alla gestione del circolante con un plafond di nuovi finanziamenti per 5 miliardi per le Imprese di tutto il territorio nazionale, iniziativa declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria;
- la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l'intera rata, prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.

Si tratta di facilitazioni soggette a delibera che si aggiungono a quelle della moratoria ABI.

## **Il decreto Cura Italia**

Il decreto legge 17 marzo 2019, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (c.d. decreto "Cura Italia") ha introdotto le seguenti misure straordinarie di sostegno creditizio, che si applicano per legge, senza margini di discrezionalità deliberativi da parte delle banche, salve le diversità e particolarità operative che verranno adottate in concreto.

Per capire come e se poterne usufruire sarà comunque necessaria una valutazione con il nostro Studio e la banca interessata.

### **Art. 53 (Misure per il credito all'esportazione)**

Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

### **Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")**

Per un periodo di 9 mesi, in deroga alla ordinaria disciplina del c.d. Fondo Gasparrini (fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss.,

che ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

### **Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)**

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, in favore delle Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro, sono previste le seguenti misure relative alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino allo stesso 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'applicazione di tali misure è dovuta per legge, ma non è automatica. Per poterne beneficiare le imprese devono autocertificare di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Inoltre, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), le esposizioni debitorie non devono essere classificate come "deteriorate".

Ricordiamo che si intendono deteriorati (non performing), i crediti registrati dalla banca come:

- sofferenze, ossia vantati verso soggetti che la banca considera ormai “insolventi” (anche a prescindere da una dichiarazione di fallimento). Sono inclusi in tale categoria anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures”;
- inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano comunque elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore);
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti e vanno giudicate deteriorate perché scadute da oltre 90 giorni e oltre una determinata soglia di ammontare.

\* \* \*

Allegato 1 Autocertificazione sosp. finanziamenti DL 18-2020

## **CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA**

A mezzo pec a: .....

A mezzo email semplice a: .....

Data , .....

Spettabile  
Istituto di credito

**Oggetto: comunicazione di richiesta dei benefici di cui all'art. 56 decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 – autocertificazione ex comma 3**

Spettabile Istituto,

### **premessato che**

- l'art. 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce che le micro, piccole e medie imprese di dimensione contenuta entro le soglie di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (nelle cui soglie rientra anche la scrivente impresa) possano beneficiare delle seguenti misure:
  1. blocco, per la banca affidante, di ogni revoca delle linee ed aperture di credito in essere alla data del 29 febbraio 2020 e di quelle accese successivamente entro la data del decreto suddetto, incluse le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. linee di cassa, anticipo fatture/ri.ba/export/contratti, linee di factoring, etc.), sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  2. proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni in essere, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 (es. finimport, finanziamenti bullet, etc.);
  3. sospensione dei pagamenti dovuti rispetto a mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, sino allo stesso 30 settembre 2020, con rimodulazione dei piani di rimborso secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
- le misure sono dovute per legge, su presentazione da parte del cliente di una certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- l'unica condizione richiesta è che le esposizioni bancarie della richiedente non siano "deteriorate", ossia classificate come "sofferenze", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti da più di 90 giorni".

Ciò premesso, ritenendo di poter beneficiare di dette misure, siamo con la presente a chiedere che (**RESTRINGERE A QUANTO DI INTERESSE**):

- le linee di credito in essere con il n. .... non vengano fatte oggetto di revoca;
- la scadenza del finanziamento non rateale n. .... venga differita al 30 settembre 2020;
- il finanziamento rateale n. .... venga sospeso fino al 30 settembre 2020.

A tale scopo, il sottoscritto, legale rappresentante della scrivente società, meglio individuato da copia dell'accluso documento di identità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

che l'impesa da egli rappresentata ha subito e sta subendo in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Distinti saluti.

L'amministratore

*(timbro e firma)*

*Allegato: documento di identità*